



AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA

**SERVIZIO DI RILIEVO IDROGRAFICO DEGLI SPECCHI AC-  
QUEI INERENTI I CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DI  
COMPETENZA DELL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA,  
DEI TRATTI DI CANALE LAGUNARE DI ACCESSO ALLE RI-  
COSTRUZIONI MORFOLOGICHE DELLA LAGUNA DI VENE-  
ZIA.**

**CIG 67287357C6**

***SCHEMA DI CONTRATTO***

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

- Ing. Nicola Torricella -

Area Gare ed Appalti

Venezia, febbraio 2017

## Sommario

Sommario.....	2
CAPO I .....	4
Natura ed oggetto dell'appalto .....	4
Art. 1 Oggetto dell'appalto .....	4
Art. 2 Ammontare dell'appalto.....	4
Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto .....	4
CAPO II .....	4
Disciplina contrattuale.....	4
Art. 5 Interpretazione .....	4
Art. 6 Documenti contrattuali.....	4
Art. 7 Conoscenza delle condizioni dell'appalto .....	5
Art. 8 Fallimento .....	5
Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore, condotta dei lavori e domicilio.....	6
Art. 10 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione .....	6
CAPO III .....	7
Termini per l'esecuzione.....	7
Art. 11 Consegna e inizio dei lavori .....	7
Art. 12 Termini per l'ultimazione dei lavori.....	7
Art. 13 Sospensioni e proroghe .....	8
Art. 14 Penali in caso di ritardo .....	9
CAPO IV .....	10
Disciplina economica .....	10
Art. 15 Anticipazione .....	10
Art. 16 Pagamenti in acconto .....	10
Art. 17 Pagamenti a saldo.....	10
Art. 18 Revisione prezzi .....	11
Art. 19 Cessione del contratto .....	11
Art. 20 Cessione dei crediti.....	11
CAPO V .....	11
Criteri per la liquidazione dei corrispettivi dei lavori .....	11
Art. 21 Valutazione dei lavori a misura.....	11
Art. 22 Valutazione dei lavori in economia.....	11
CAPO VI .....	12
Garanzie .....	12
Art. 23 Cauzione provvisoria.....	12
Art. 24 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .....	12
Art. 25 Riduzione delle garanzie .....	13
Art. 26 Assicurazioni a carico dell'impresa .....	13
CAPO VII .....	13
Esecuzione dei lavori.....	13
Art. 27 Variazione dei lavori .....	13
Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	14
CAPO VIII .....	14
Sicurezza nei cantieri .....	14
Art. 29 - Norme di sicurezza generali.....	14
Art. 30 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	14

Art. 31 - Piani di sicurezza .....	14
Art. 32 - Piano operativo di sicurezza .....	15
Art. 33 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	15
CAPO IX .....	16
Subappalto .....	16
Art. 34 - Subappalto .....	16
CAPO X .....	16
Controversie.....	16
Art. 35 Controversie.....	16
Art. 36 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	16
CAPO XI .....	16
Ultimazione lavori.....	16
Art. 37 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	16
Art. 38 Termini per il collaudo .....	17
Art. 39 Presa in consegna dei lavori ultimati.....	17
CAPO XII .....	17
Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore .....	17
Art. 40 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	17
Art. 41 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	18
Art. 42 Oneri a carico dell'Autorità Portuale .....	22
Art. 43 Disciplina del cantiere.....	22
Art. 44 Cartello di cantiere.....	23
Art. 45 Materiali ed oggetti di valore .....	23
Art. 46 Spese contrattuali, imposte e tasse.....	24
Art. 47 Elenco descrittivo delle voci di prezzo.....	24

## CAPO I

### Natura ed oggetto dell'appalto

#### Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente schema di contratto disciplina l'affidamento del servizio di rilievo idrografico degli specchi acquei inerenti i canali di grande navigazione di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia, dei tratti di canale lagunare di accesso alle ricostruzioni morfologiche della laguna e di aree a basso fondale - durata 5 anni, da aggiudicarsi tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il servizio consiste nell'attività di rilievo idrografico eseguito a copertura totale nei canali di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia di Marghera e Venezia, compresi tutti i tratti lagunari interessati dalle ricostruzioni morfologiche (barene) ed eventuali rilievi su aree di basso fondale.

I rilievi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal "DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI LITORANEI E PORTUALI" elaborato dall'Istituto Idrografico della Marina - edizione 2016.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

#### Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo stimato, posto a base di gara, è pari ad € 342.784,00 (trecento quarantaduemila settecento ottanta quattro //00).

#### Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto

L'appalto è stipulato a misura, pertanto per le lavorazioni "a misura", elencate nella Lista delle Categorie e Forniture previste per l'esecuzione del servizio, il corrispettivo contrattuale verrà determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

## CAPO II

### Disciplina contrattuale

#### Art. 5 Interpretazione

In tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto e degli elaborati si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

#### Art. 6 Documenti contrattuali

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto,

integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.

Fanno parte integrante del contratto, e vengono ad esso allegati:

- il presente Schema di contratto,
- le specifiche tecniche,
- l'offerta economica dell'aggiudicatario,
- il cronoprogramma
- il piano di sicurezza e coordinamento

Fanno altresì parte del contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo, ma conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

a) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, nonché:

b) le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti, oltre al Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19. 4.2000, n. 145 per la parte in vigore, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente schema di contratto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle variazioni dei lavori.

#### **Art. 7 Conoscenza delle condizioni dell'appalto**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Schema di contratto implica da parte dell'Appaltatore la piena conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art. 8 Fallimento**

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 D.lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore, condotta dei lavori e domicilio**

Per quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto, l'appaltatore deve eleggere domicilio a Venezia, e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.

A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'appalto, deve conferire, per atto pubblico, su eventuale richiesta di APV, mandato con rappresentanza a persona fisica fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi l'Autorità portuale, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il direttore di cantiere con la propria struttura di direzione di cantiere, nei modi e con il personale indicati in sede di offerta,

#### **Art. 10 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione**

Nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

E' inoltre stabilito espressamente che nel caso in cui qualche particolare progettuale non fosse sufficientemente descritto, esso in ogni caso dovrà essere eseguito nel modo meglio corrispondente allo scopo e in caso dubbio, in modo analogo alle altre realizzazioni del genere già esistenti.

L'impresa è ritenuta responsabile di tutti i danni che possono essere arrecati a qualsiasi opera sia pubblica che privata per erronee manovre, per l'impiego di mezzi inadeguati.

L'impresa è pure tenuta a riparare tali danni direttamente ed a pagare l'importo dei lavori di ripristino, a seconda di quanto verrà stabilito dalla Direzione lavori. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire direttamente i ripristini e di trattenere all'impresa l'importo relativo, deducendolo dal credito dell'impresa stessa.

## CAPO III

### Termini per l'esecuzione

#### Art. 11 Consegna e inizio dei lavori

**L'appaltatore è tenuto ad accettare la consegna d'urgenza dei lavori di cui alla presente procedura, sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del relativo contratto.**

Si riporta, in ogni caso, la disciplina generale, in ordine alla consegna e all'inizio dei lavori.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che la lavorazione è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al presente articolo, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il presente articolo si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Le disposizioni sulla consegna di cui al presente articolo, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

#### Art. 12 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nell'appalto è fissato in **giorni 1825 (mille ottocento venticinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

### Art. 13 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere a modifiche del contratto durante il periodo d'efficacia. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma di legge.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 12, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

L'appaltatore, qualora per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può richiedere la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto perché il responsabile del procedimento risponda in merito all'istanza di proroga. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta (30) giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 14 Penali in caso di ritardo**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, con conseguente mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione del servizio, si applica la seguente penale:

La penale riguarda la ritardata consegna degli elaborati di rilievo batimetrico previsti rispetto ai tempi concessi per ciascun rilievo e sarà pari ad € 200/giorno per gli interventi urgenti ed € 100/giorno per gli interventi programmati

Si potranno considerare giorni di proroga al tempo utile per ciascun intervento solo i giorni persi per presenza di forte vento sui canali che potrebbe pregiudicare la sicurezza della navigazione e la precisione del rilievo.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto del contratto.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, salvo riesame in sede di conto finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni od oneri, comunque sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi stesi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dell'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

## CAPO IV

### Disciplina economica

#### **Art. 15 Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità ivi previste.

#### **Art. 16 Pagamenti in acconto**

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento **ogni qual volta si raggiunga l'importo contabilizzato di € 10.000,00** mediante emissione di certificato di pagamento per i servizi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di collaudo.

Il certificato di pagamento viene emesso nei termini di legge. L'emissione è subordinata alla acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori e di copia delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dell'appaltatore ai subappaltatori.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni dovrà essere altresì disposto il pagamento degli importi dovuti.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente articolo.

La rata di saldo è corrisposta, a norma di legge

#### **Art. 17 Pagamenti a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del presente articolo.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 16, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art. 18 Revisione prezzi**

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Per l'adeguamento dei prezzi si applica quanto disposto nel D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 19 Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Art. 20 Cessione dei crediti**

La cessione dei crediti è ammessa unicamente ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

### **CAPO V**

#### **Criteria per la liquidazione dei corrispettivi dei lavori**

#### **Art. 21 Valutazione dei lavori a misura.**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opera. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari, al netto del ribasso offerto.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

#### **Art. 22 Valutazione dei lavori in economia**

Per i lavori da eseguire in economia i prezzi della manodopera saranno computati per ora secondo le tabelle del Genio Civile di Venezia, in vigore alla data di esecuzione dei lavori, aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utile d'impresa. Sull'aumento per spese generali ed utile d'impresa verrà applicato il ribasso d'asta.

Saranno contabilizzate "in economia" le eventuali prestazioni che verranno dalla D.L. esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro, uso di trabattelli, compresi consumi anche di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno contabilizzate le ore effettivamente prestate dalla manodopera in cantiere, anche per frazione di giornata lavorativa, e non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e trasferta.

Per le prestazioni in economia l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla D.L. le liste con le ore di impiego relative agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, la D.L. predisporrà. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

## **CAPO VI**

### **Garanzie**

#### **Art. 23 Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

#### **Art. 24 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa sopra richiamata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti a tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

#### **Art. 25 Riduzione delle garanzie**

La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo della cauzione provvisoria, della garanzia fideiussoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico documenta, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

#### **Art. 26 Assicurazioni a carico dell'impresa**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

### **CAPO VII**

#### **Esecuzione dei lavori**

##### **Art. 27 Variazione dei lavori**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti, dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi del presente articolo, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non com-

portino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

#### **Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati in conformità alle disposizioni di legge.

### **CAPO VIII**

#### **Sicurezza nei cantieri**

##### **Art. 29 - Norme di sicurezza generali**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre il piano di sicurezza di cantiere secondo quanto previsto dall'art. 131 D.lgs.163/2006.

##### **Art. 30 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Nuovo testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

##### **Art. 31 - Piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

#### **Art. 32 - Piano operativo di sicurezza**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato e integrato, e contiene, inoltre, le notizie con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 33 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 131 D.lgs.163/2006 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il riconoscimento degli oneri della sicurezza viene effettuato sulla base di un'apposita contabilità degli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa e saranno liquidati a misura.

## CAPO IX

### Subappalto

#### Art. 34 - Subappalto

**Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto affidatario del contratto eseguirà in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto.**

## CAPO X

### Controversie

#### Art. 35 Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, la propria relazione riservata. Il predetto Responsabile del procedimento procede secondo i termini di legge per il raggiungimento di un accordo bonario.

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dalla vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.

Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al presente articolo, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Venezia.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.

**Non è ammesso l'arbitrato per la definizione delle controversie.**

#### Art. 36 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

## CAPO XI

### Ultimazione lavori

#### Art. 37 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a formale comunicazione dell'esecutore dei lavori di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori medesimi.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Schema di contratto, proporzionalmente all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo.

#### **Art. 38 Termini per il collaudo**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016

#### **Art. 39 Presa in consegna dei lavori ultimati**

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate e realizzate, prima dell'emissione del certificato provvisorio. In tale ipotesi, da comunicarsi all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. L'Amministrazione può procedere alla presa in consegna anticipata nel rispetto delle condizioni di legge e previa acquisizione del verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Schema di contratto.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

### **CAPO XII**

#### **Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore**

#### **Art. 40 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili (**od altro contratto collettivo**) e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

e) l'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla medesima legge citata. L'assenza di detta clausola comporta la nullità del contratto. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Amministrazione copia dei suddetti contratti.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende il pagamento del SAL sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

Se società cooperativa, l'Impresa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

#### **Art. 41 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto e al presente schema di contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

##### **1.1. Oneri e obblighi generali**

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;
- b) la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- c) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.
- d) le spese per l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione

nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

- e) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- f) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- g) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- h) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
- i) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;

- j) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- k) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
- l) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- n) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19/04/2000, n° 145;
- o) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla di-

rezione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

- p) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori;
- q) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.
- r) La redazione, prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, la previsione circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale o progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;
- s) La presentazione del Piano di Protezione Ambientale (PPA) qualora l'impresa partecipante alla procedura di affidamento non sia certificata ISO 14001 o registrata EMAS
- t) L'impresa affidataria dovrà fornire tutte le schede tecniche e i certificati necessari.
- u) l'installazione e l'approntamento del cantiere, compresi i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, l'illuminazione e la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- v) l'esecuzione delle assistenze murarie, opere provvisorie e quanto necessario per l'esecuzione dei lavori di tutti gli impianti eseguiti in varie fasi: impianti elettrici e meccanici si ritengono comprensive dell'incidenza delle opere di assistenza;
- w) i costi dovuti alla suddivisione e gestione delle lavorazioni per garantire la continuità delle funzioni ad oggi esistenti nell'area d'intervento, **compresa la compresenza del cantiere del fabbricato 365**, il continuo utilizzo dei locali destinati ai lavoratori della Nuova CLP e la loro separazione dai locali oggetto di lavorazioni di cantiere, tutti gli accorgimenti impiantistici necessari affinché i locali occupati dai lavoratori della Nuova CLP e il cantiere del fabbricato 365 non subiscano mai interruzioni elettriche, idrico-sanitarie o al riscaldamento. Sono compresi gli oneri di spostamento delle recinzioni, delle baracche, delle aree di deposito materiali e in genere tutti gli apprestamenti di cantiere in base alla suddivisione in fasi dello stesso. Dovrà inoltre essere garantita la normale continuazione in assoluta sicurezza di ogni attività esercitata all'interno del fabbricato 365, durante e dopo i lavori di ristrutturazione. In generale si ritengono compresi tutti i costi relativi alla gestione della presenza dei lavoratori della Nuova CLP e del cantiere del fabbricato 365 non espressamente previsti dal PSC.
- x) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- y) ai fini del collaudo delle opere, l'effettuazione a proprio carico delle prove di laboratorio, presso un'impresa scelta dalla Stazione Appaltante all'interno di una terna di nomi proposta dall'appaltatore.

Oltre a quelli specificati nel Capitolato Generale e nel presente schema di contratto, si elencano qui di seguito, a titolo di esempio, alcuni oneri ed obblighi, anche già elencati nel presente articolo e nei successivi artt. 45, 46 e 47, suddivisi nelle varie fasi dell'appalto, che devono intendersi compresi nel prezzo complessivo offerto (oltre alle forniture e prestazioni che sono espressamente indicate nel capitolato speciale d'appalto) e, pertanto, dei quali l'Impresa dovrà tenere conto nella determinazione del prezzo di appalto.

#### **1.2. Oneri e obblighi organizzativi**

- a. la formazione di cantiere attrezzato con tutti gli impianti necessari per assicurare la perfetta esecuzione delle opere, compresi i relativi allacciamenti idrici ed elettrici;
- b. la piena ed ampia responsabilità per qualsiasi danno che per causa dell'Impresa o dei propri dipendenti possa essere causato a persone e cose proprie dell'Autorità e di terzi;
- c. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e luci per i segnali notturni nei punti prescritti e quant'altro potrà occorrere allo scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dalla Direzione lavori;
- d. il mantenimento di una **sede operativa nell'ambito del territorio comunale**, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) almeno durante le giornate lavorative.

#### **1.3. Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere**

- a. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo, lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate, il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo;
- b. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori.
- c. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

#### **1.4. Oneri e obblighi a conclusione dei lavori**

L'Appaltatore dovrà provvedere alla restituzione grafica e su file (DWG o DXF) dell'opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più significativi dettagli costruttivi, **su richiesta della Direzione Lavori.**

#### **1.5. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi**

- a. l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, ne-

cessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

c. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

#### **1.6 Oneri e obblighi relativi ai sottoservizi**

L'appaltatore dovrà provvedere nelle aree dove dovranno essere eseguiti scavi di vario genere, a individuare eventuale presenza di sottoservizi, contattare gli enti preposti alla gestione di tali sottoservizi e concordare modalità di eventuali spostamenti, tempistiche e/o posizionamento di nuovi sottoservizi.

#### **1.7. Obblighi relativi alla gestione dei rifiuti**

E' fatto obbligo all'appaltatore rispettare all'interno del cantiere le norme di tutela ambientale, in particolare quelle relative alla gestione dei rifiuti diretti e indiretti prodotti dalle lavorazioni effettuate, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 152 del 2006; è altresì obbligo dell'appaltatore acquisire tutte le **autorizzazioni ambientali (qualora previste)** necessarie per l'avanzamento dei lavori.

#### **Art. 42 Oneri a carico dell'Autorità Portuale**

Gli eventuali onorari spettanti al collaudatore e le indennità di trasferta di funzionari incaricati al collaudo previsto dal presente schema di contratto, nonché i rilievi di consegna ed ultimazione lavori (rilievi di prima e seconda pianta) sono a carico dell'Autorità.

#### **Art. 43 Disciplina del cantiere**

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

In particolare, il direttore di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovrà prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.

L'Amministrazione ed il Direttore dei Lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.

L'Amministrazione, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

E' facoltà dell'appaltatore istituire, con oneri a proprio carico, il servizio di guardiania e sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere; ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

#### **Art. 44 Cartello di cantiere**

L'appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1.6.1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### **Art. 45 Materiali ed oggetti di valore**

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo quanto già previsto dal progetto in merito agli oneri di smaltimento.

Comunque, l'Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero.

Qualora l'Appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

#### **Art. 46 Spese contrattuali, imposte e tasse**

Sono a carico dell'appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo.

#### **Art. 47 Elenco descrittivo delle voci di prezzo.**

I prezzi unitari in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli offerti dall'appaltatore in sede di gara con le specifiche e le prescrizioni delle singole lavorazioni descritte nell'Elenco descrittivo delle voci di prezzo. Essi compensano oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, tutti gli oneri delle prescrizioni ed obblighi descritti nel presente schema di contratto ed allegato capitolato speciale, e quanto segue:

- a) circa gli operai ed i mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché dei premi di assicurazione sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- b) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;
- c) circa i materiali, ogni spesa ( per fornitura, trasporto, dazi, imposta di consumo, cali perdite, sprechi etc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità e oneri di cave o discariche, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.; e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato;

